



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Siena (d'ora in avanti Nucleo), costituito nel rispetto delle vigenti disposizioni normative specifiche e dello Statuto di Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART.2 NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E INCOMPATIBILITÀ

1. In conformità allo Statuto, il Nucleo è nominato con Decreto Rettorale.
2. Il Nucleo è composto da sei membri, designati dal Senato Accademico, di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, il cui curriculum è reso pubblico nelle pagine web di Ateneo, e da un rappresentante o una rappresentante della componente studentesca. Ne fanno parte:
 - due docenti di ruolo dell'Ateneo, individuati o individuate anche tramite avviso pubblico;
 - quattro membri esterni all'Università degli Studi di Siena da almeno tre anni, individuati anche tramite avviso pubblico;
 - un rappresentante o una rappresentante della componente studentesca, eletto o eletta da quest'ultima, secondo le norme previste dal Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il Presidente del Nucleo è eletto o la Presidente del Nucleo è eletta tra coloro che lo compongono ed è nominato o nominata con Decreto del Rettore o della Rettrice. Il Presidente o la Presidente:
 - rappresenta il Nucleo nei rapporti con l'Ateneo, con l'Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati;
 - convoca, presiede e coordina le riunioni del Nucleo;
 - sovrintende al corretto svolgimento dei suoi lavori;
 - cura l'attuazione delle delibere collegialmente assunte.
4. Il mandato del Nucleo è biennale per il rappresentante o la rappresentante della componente studentesca e triennale per tutti gli altri componenti e tutte le altre componenti.
Il mandato è rinnovabile una sola volta.
I membri che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti con Decreto Rettorale, limitatamente al periodo di completamento del biennio, ovvero triennio, di competenza.
5. Ai componenti e alle componenti del Nucleo si applica il regime delle incompatibilità di cui all'art. 60 dello Statuto di Ateneo.
I componenti e le componenti del Nucleo non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche e istituzionali nell'Università, nei suoi enti e nelle sue strutture strumentali;
 - b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina, ovvero avere per la durata del mandato, incarichi o collaborazioni di natura politica;
 - c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e nell'ANVUR.
6. I membri del Nucleo, nel corso del loro incarico, non possono intrattenere rapporti commerciali e/o di



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

prestazioni professionali con l'Università degli Studi di Siena; non possono altresì prestare consulenze o avere rapporti economici, rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato o altri interessi in conflitto con l'Ateneo.

7. I componenti e le componenti del Nucleo decadono dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Decadono altresì per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indennità spettante ai membri che compongono il Nucleo.

ART. 3 COMPITI, FUNZIONI E ATTIVITÀ

1. Il Nucleo, come previsto dalla normativa vigente, è organo istituzionale interno all'Ateneo con funzioni di verifica e valutazione, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.

2. Il Nucleo svolge le attività di valutazione e controllo previste dalla normativa vigente e ne riferisce agli Organi di Governo. In particolare, il Nucleo:

- esercita tutte le attribuzioni di cui alla Legge n. 240/2010;
- esercita le attività previste dalle disposizioni statutarie;
- verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività e la qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- svolge le funzioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 relativamente alla valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
- valuta il sistema di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo, verificando sistemicamente lo stato dell'architettura e il corretto funzionamento dei processi di AQ;
- riferisce periodicamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali e organizzativo-strutturali ritenute necessarie.

3. Annualmente, il Nucleo trasmette agli Organi di Governo e di indirizzo di Ateneo una Relazione sulle analisi effettuate nell'ambito delle funzioni di cui al precedente co. 2.

La relazione annuale viene pubblicata sul portale di Ateneo, nelle pagine dedicate al Nucleo di Valutazione.

4. Il Nucleo effettua, anche congiuntamente con altri Organi di Ateneo quali il Presidio della Qualità, audizioni periodiche di: Corsi di Studio, Dipartimenti, Dottorati di ricerca, strutture e altri soggetti, anche con l'obiettivo di analizzare e valutare il funzionamento del sistema di AQ.

5. Il Nucleo relaziona periodicamente agli Organi di Governo in occasione della trasmissione della Relazione annuale e dei principali documenti redatti. Il Nucleo può sempre richiedere di essere audito dagli Organi di Governo.

6. L'Ateneo può commissionare al Nucleo lo svolgimento di particolari attività o specifiche indagini necessarie agli Organi di Governo per l'espletamento delle relative funzioni, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e finanziarie.

7. Per lo svolgimento delle sue attività, il Nucleo si avvale di una struttura di supporto.

8. Su particolari materie, il Nucleo può avvalersi del concorso di esperte ed esperti di settore, da individuare all'interno o all'esterno dell'Università di Siena.

ART. 4 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

1. Il Nucleo si riunisce, in via ordinaria, in presenza o in modalità telematica, almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o della Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve essere trasmessa ai singoli componenti e alle singole componenti per via telematica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con qualunque mezzo. Con l'avviso di convocazione è reso disponibile ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti in esame.
3. Le riunioni del Nucleo sono valide se vi prenda parte almeno la metà più uno dei suoi e delle sue componenti.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e delle partecipanti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o della Presidente.
5. Alle riunioni partecipa il responsabile o la responsabile della struttura di supporto al Nucleo, con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.
6. Di ogni seduta il Nucleo redige apposito verbale, che è approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante in caso di riunione in modalità telematica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o dalla Presidente e dalla segretaria o dal segretario verbalizzante.
7. I verbali delle riunioni del Nucleo vengono pubblicati sul portale di Ateneo, nelle pagine dedicate al Nucleo stesso, fermo restando il rispetto delle previsioni normative relative alla tutela dei dati personali, che potranno comportare la pubblicazione dei testi con la segnalazione di eventuali omissioni.

ART. 5 OBBLIGHI DEI COMPONENTI E DELLE COMPONENTI

1. I componenti del Nucleo sono tenuti e le componenti del Nucleo sono tenute a partecipare con assiduità alle sedute e alle attività programmate. I componenti e le componenti hanno l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite durante il loro mandato e a quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.

ART. 6 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Nucleo garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando la più ampia pubblicità degli atti (ordini del giorno delle riunioni, verbali delle riunioni, relazioni e pareri), anche tramite le pagine web dedicate di Ateneo e tutti i siti web e i portali delle Pubbliche Amministrazioni con cui collabora.

ART. 7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Il Nucleo ha diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e archivi di dati anche informatici dell'Ateneo. Il Nucleo può inoltre richiedere alle Unità organizzative dell'Università di Siena, oralmente o per scritto, qualsiasi atto o notizia, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, che si renda utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, indicando modalità e tempi di trasmissione.
2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Presidente o della Presidente, può convocare, per audizioni conoscitive, rappresentanze di tali organi, nonché personale interno e/o esterno all'Università di Siena.

ART. 8 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. I componenti e le componenti del Nucleo possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento, deliberando a maggioranza assoluta.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo *on line* di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.